



STATUTO

Art.1 Costituzione

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Roma è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Europea Operatori Polizia ETS/ODV "**Sezione di BADIA POLESINE**" con sede legale in Riviera Luigi Balzan, 642 – 45021 Badia Polesine (RO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione ETS sono democratici, ha durata illimitata e non ha fini di lucro, ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 24 del presente statuto

Art.2 Principi

1. L'organizzazione ETS, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Europea Operatori Polizia ETS –Roma- Registrato all'Ufficio delle Entrate con rogito notarile in data 24/11/1995.
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale. Si prefigge lo scopo di realizzare gruppi di volontariato sociale, protezione civile, guardie Ambientali, guardie zoofile, guardie ittiche venatorie, volontariato finalizzato alla collaborazione con le Autorità sia locali (comuni), Province, Regioni e Autorità Nazionali formando volontari per la sicurezza Safety e gruppi di volontari antincendio, soccorso sanitario, soccorso marittimo, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, ect. ect.

Art.3 Finalità

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,

l'ETS - ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo;
- h) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- i) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- j) Protezione animali.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS - ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

3) Ogni forma di rapporto economico con l'ETS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ETS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L'ETS - ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6) L'Associazione ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs 117/17 fa divieto di distribuzione utili e utilizzo del patrimonio.

Art.4 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio di Amministrazione. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Europea Operatori Polizia ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.
2. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - ODV tutte le persone fisiche e le ODV ¹ che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.



3. L'adesione all'ETS - ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al punto 3 che segue
4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

A dimissioni volontarie;

B. non aver effettuato il versamento della quota associativa o rinnovato;

C. morte;

D. indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva;

6. **Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.**

7. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 **Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:



- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30_giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS - ODV.

Art.6 **Diritti e obblighi degli aderenti**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Art.7 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art.8 Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'ETS, è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 20;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, alla sede Europea se si tratta di Assemblee Nazionali, alla sede Nazionale per quanto riguarda le assemblee Regionali, o alla sede Regionale competente per territorio se si tratta di sedi minori.



Art.9 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque membri, a un massimo di nove. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio dei probiviri.
5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dal Consiglio di Amministrazione determina la decadenza della carica.

Art.10 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 11 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art.12 Tesoriere

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 Collegio dei Proviviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio dei proviviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.15

Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art.16

Gratuità e durata delle cariche

1. **Tutte le cariche sociali sono gratuite.** Esse hanno la durata di tre anni e possono essere sempre riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.



Art.18 **Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'A.E.O.P.;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - l'organizzazione rispetta le disposizioni di cui al comma 2, art. 33 del D. Lgs 117/17
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 19 **Quota sociale**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.20 **Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.



Art. 21
Federazione nell'ambito dell'A.E.O.P.

1. Allo scopo di esaltare le capacità operative dell'A.E.O.P., anche nell'attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell'A.E.O.P. (che curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere l'adesione.
2. In caso di cessazione dell'adesione per qualunque causa, l'organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo art. 25.

Art. 22
Approvazione da parte del Presidente Nazionale A.E.O.P.

1. Entro due mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione (preferibilmente, a mezzo regolamento) da parte del Presidente nazionale dell'A.E.O.P., sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o del Consiglio di Amministrazione Regionale interessati.
2. L'organizzazione consentirà che incaricati del Presidente nazionale A.E.O.P. effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui all'art. 22 comma.
3. Eventuali inadempienze o comportamenti contrari ai principi statuari dell'A.E.O.P. saranno valutati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 23
Uniforme

1. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Consiglio di Amministrazione indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia di volontariato dalla Presidenza nazionale A.E.O.P.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 24
Rapporti con l'A.E.O.P.

1. Il Consiglio di Amministrazione regionale e il coordinatore provinciale dell'A.E.O.P. competenti per territorio possono:
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;



- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 25 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti o per il venir meno dell'approvazione di cui all'art. 21.
2. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del D Lgs 117/17



Art. 26 Rilascio delle Tessere di riconoscimento

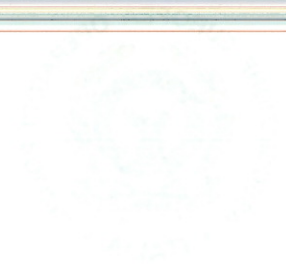
La tessera di riconoscimento viene rilasciata solamente dalla sede Nazionale competente per territorio che provvederà ogni trimestre ad inviare copia della scheda di adesione alla sede Europea.

Il presente atto è costituito da 11 (undici) pagine.



Il Presidente Europeo

Alessandro CETTI
Alessandro CETTI



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1968



1968

1968